



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

# **COMMISSIONE FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**7 giugno 2013**

**La tassazione dei redditi prodotti all'estero da  
soggetti residenti**

Dott. Stefano Cavicchia

Avv. Berardo Lanci

Dott. Andrea Vernier



# Programma della lezione

- ✓ L'IVIE
- ✓ L'IVAFE
- ✓ Il fenomeno della doppia imposizione
- ✓ Il modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni
- ✓ I Trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia
- ✓ Normativa interna: esclusione dall'imponibile per i soggetti IRES
- ✓ Normativa interna: credito d'imposta per le imposte pagate all'estero
- ✓ L'esclusione da IRAP del valore della produzione conseguito tramite una stabile organizzazione estera



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

## Dott. Stefano Cavicchia

✓ L'IVIE

✓ L'IVAFE



## RIFERIMENTI NORMATIVI

### **DPR 917/86 TUIR:**

- a) **ART 3**, comma 1 Tuir (il reddito complessivo dei contribuenti residenti in Italia è costituito da tutti i redditi ovunque prodotti, secondo il principio di c.d. Worldwide income taxation)
- b) **ART 67**, comma 1, lett. F – redditi diversi
- c) **ART 70** - redditi fondiari (Capo VII)
- d) **ART 165** - credito d'imposta (Titolo III disp.comuni)

**Art. 19, commi da 13 a 23, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni – Provv. 5 giugno 2012 ”**

**Legge 24 dicembre 2012, n. 228, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”.**



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

## **RIFERIMENTI DI PRASSI**

Circolare Agenzia delle Entrate n.28/E del 02.07.2012

Circolare Agenzia delle Entrate n.12/E del 03.05.2013

Circolare Agenzia delle Entrate n.13/E del 09.05.2013

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 27/E del 19.04.2013

Nota di lettura n. 145 dicembre 2012 A.S. 3584 Camera dei deputati  
(effetti sulla finanza pubblica della legge di stabilità 2013).

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 31.01.2013  
(Decreto cambi 2012)



## L'IVIE

L'imposta straordinaria sugli immobili all'estero è analoga all'IMU: coincidono l'aliquota ordinaria allo 0,76% e il presupposto impositivo, ossia la detenzione della proprietà o altro diritto reale sull'immobile.

Tra le due imposte, tuttavia, ci sono alcune differenze.

Istituita dal comma 13, art. 19, del d.l. n. 201/2011, si applica sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. Non rileva la natura degli immobili, per cui si può trattare di abitazioni, uffici, immobili industriali detenuti da persone fisiche, ad esempio, per l'esercizio di un'arte o professione.

Sono soggetti all'imposta anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura:

- di regolarizzazione
- di rimpatrio giuridico (provv. Entrate 72442 del 05/06/2012)



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## RESIDENZA

Un soggetto è considerato residente in Italia se sussiste almeno uno dei seguenti requisiti:

- iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, per la maggior parte dell'anno (183 gg o, in caso di anno bisestile, 184 gg);
- domicilio nel territorio dello Stato o residenza, ai sensi del C.c., in Italia.

(Attenzione alle convenzioni Germania e Svizzera)

Secondo quanto precisato nella Circolare n. 28/E, sono soggetti passivi IVIE anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (*c.d. black list*), individuati dal DM 4.5.99.

**NB** L'iscrizione del cittadino nell'A.I.R.E. non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia. Pertanto, a prescindere dalle risultanze anagrafiche, l'Amministrazione Finanziaria può accertare lo "*status*" di residente fiscale in base a precisi e puntuali elementi presuntivi, fra i quali l'acquisto di beni immobili, gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno una abitazione in cui trascorrere parte dell'anno e l'intestazione presso un istituto di credito con sede in Italia di conti correnti continuamente movimentati (Sentenza n. 6598/13. Corte di Cassazione 15.03.2013).



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## CONCETTO DI DIRITTO REALE

Il riferimento normativo ad “*altro diritto reale*” genera la difficoltà di estendere tale concetto giuridico per l’individuazione del presupposto impositivo in ordinamenti giuridici completamente diversi rispetto al nostro, con conseguenti difficoltà comparative, per esempio, con i Paesi di tradizione giuridica legate al *common law*.

Sul punto è intervenuta la Circ 28/2012: per i Paesi di *common law* (Regno Unito, Usa, Australia, Canada, India, Nigeria, Kenya, ecc), dove sono distinti il diritto di proprietà assoluta (“*freehold*”) e il diritto al possesso dei beni (“*leasehold*”), è il titolare di quest’ultimo il soggetto passivo dell’imposta, “*considerato che tale istituto (n.d.r. “leasehold”) presenta maggiori analogie con i diritti reali come disciplinati dall’ordinamento italiano (in particolare, con l’usufrutto)*”, mentre non sono tenuti al pagamento dell’imposta i titolari della proprietà fondiaria assoluta (“*freehold*”). Resta poco chiaro in che modo individuare (ed adeguatamente documentare) le “maggiori analogie” negli ordinamenti stranieri, diversi da quelli riportati nell’esempio della circolare.





## ALIQUOTE – DETRAZIONI E RIDUZIONI

Le aliquote e le detrazioni sono come quelle base previste per l'Imu

- prima casa 0,4%
- seconde case 0,76%
- detrazione prima casa Euro 200
- detrazione per figlio Euro 50 (max 400)
- importo minimo Euro 200 (calcolato senza ragguagli)

Prima casa all'estero di un soggetto residente in Italia ?!



## SOGGETTI PASSIVI

È il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale.

Sono inoltre soggetti passivi:

- il concessionario, per la concessione di aree demaniali;
- il locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, in leasing.

L'imposta è dovuta dal locatario dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

È inoltre dovuta anche per gli immobili detenuti “indirettamente” tramite società fiduciarie o formalmente intestati a entità giuridiche (società, fondazioni, trust, ecc.) che agiscono quali persone interposte qualora l'effettiva disponibilità degli stessi sia riconducibile ad una persona fisica.(1)

Per gli immobili detenuti in comunione, l'imposta in esame è dovuta da ciascun soggetto in proporzione alla rispettiva quota ed in relazione ai mesi di possesso.

(1) Con particolare riguardo agli immobili detenuti tramite un trust, residente o meno, se lo stesso rappresenta un mero “schermo” formale, il patrimonio e il reddito derivante dai beni che lo costituiscono va ricondotto ai disponenti o beneficiari del trust cui spetta la disponibilità dei beni stessi. (Cfr Circ 10.10.2009, n. 43/E e 27.12.2010, n. 61/E).



## **BASE IMPONIBILE STATI NON UE**

**Per gli immobili situati in Stati non UE** e diversi da Islanda e Norvegia, l'imposta va applicata al costo risultante dall'atto di acquisto ovvero dai contratti stipulati per acquisire diritti reali. Per gli immobili costruiti dal contribuente, bisogna far riferimento al costo di costruzione come certificato dalla relativa documentazione.



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## **BASE IMPONIBILE STATI UE E SEE**

Per gli immobili situati nei paesi dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, anche in caso di immobili pervenuti per successione o donazione, la base imponibile dell'IVIE è costituita dal “valore catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali”. Tale scelta legislativa, unita alla possibilità di detrarre eventuali imposte patrimoniali e reddituali pagate all'estero e una speciale deroga per alcuni contribuenti che lavorano all'estero, probabilmente, è stata adottata per adeguare la patrimoniale estera (IVIE) a quella nazionale (IMU) per i Paesi del mercato unico europeo, al fine di non generare (ulteriori) effetti avversi (i.e. sanzionabili dalla Comunità Europea) alle libertà fondamentali previste dal Trattato dell'Unione Europea

Per gli immobili situati in Stati UE o in Norvegia e Islanda, la base imponibile è quindi data dal valore catastale assunto ai fini delle imposte patrimoniali o reddituali del Paese estero.



## BASE IMPONIBILE CASI PARTICOLARI UE

**Per Francia, Irlanda, Malta e Belgio**, paesi dove manca un valore catastale di riferimento, l'IVIE dovrà essere calcolata sul costo di acquisto o sul valore di mercato; a scelta del contribuente l'imposta si potrà calcolare anche sulla base del valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario, eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i moltiplicatori previsti per l'IMU (*ad es. per la Francia la tax foncière*).

Laddove l'imposta estera sia corrisposta anche per altri beni, diversi dagli immobili, il contribuente deve effettuare un calcolo proporzionale per individuare la quota di imposta riferita all'immobile.

Dall'IVIE sono detraibili le imposte patrimoniali eventualmente pagate sullo stesso immobile nel Paese estero (dettagliate per i paesi Ue e See in appendice alla Circolare 28/2012, si segnala tuttavia che stranamente per il Regno Unito, l'Agenzia da un lato fa riferimento alla *Council Tax* come imposta di riferimento per la determinazione del valore dell'immobile, mentre dall'altra non considera la stessa imposta detraibile dall'IVIE).

Dall'imposta lorda è ammesso in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l'immobile.

Per i Paesi UE e SEE, laddove dopo aver detratto il credito per imposte patrimoniali estere ci sia un'ulteriore eccedenza, è ammesso in detrazione anche il credito per un eventuale imposta reddituale estera gravante sugli stessi immobili e non utilizzata ai sensi dell'articolo 165 del TUIR. E' evidente che, in alcuni casi, le imposte estere sugli immobili sotto una comune denominazione possono comprendere non solo una patrimoniale, ma anche un'imposta reddituale (quale un'addizionale regionale) e una serie di servizi, come ad esempio, la tassa sui rifiuti (cfr. il calcolo della *Tax Foncières*).

In casi come questi, non è specificato se il credito detraibile sia l'intero ammontare<sup>14</sup> dell'imposta ovvero la sola parte “patrimoniale”.



## SUCCESSIONI E DONAZIONI

Per gli immobili acquisiti per successione o donazione in paesi ExtraUe o SEE, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o, in mancanza, il costo d'acquisto sostenuto dal *de cuius* o dal donante risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di documentazione, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile



## ESCLUSIONE IRPEF - novità

Con la legge di stabilità (L'articolo, 1 comma 518, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per gli immobili all'estero **non locati**, ossia tenuti a disposizione, e per i quali è dovuta l'Ivie, è esclusa l'applicazione dell'Irpef.

Per tali immobili soggetti all'IVIE non deve essere pertanto compilato il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla indicazione dei redditi degli immobili situati all'estero.

In tal senso, le modifiche apportate al comma 15-bis e il nuovo comma 15-ter del citato articolo 19 determinano una sostanziale equiparazione dell'IVIE con l'imposizione prevista dall'IMU in Italia, da una parte per gli immobili che costituiscono l'abitazione principale, dall'altra per gli immobili non locati in considerazione del previsto carattere sostitutivo di tale ultima imposta rispetto all'IRPEF per gli immobili tenuti a disposizione.

Ma da quando decorre questa nuova equiparazione?





## ESCLUSIONE IRPEF - novità

Già la nota di lettura n. 145 del dicembre 2012 della Camera dei Deputati, aveva fornito indirette indicazioni sulla decorrenza del provvedimento, quando quantificava per i prossimi anni – 2012 compreso - la perdita di gettito derivante dalle nuove disposizioni.

La Circolare 13/2013 ha finalmente dato certezza in relazione alla non imponibilità Irpef degli immobili non locati soggetti ad Ivie: *“l’Art 1 della legge n. 228 del 2012, ..... ha ampliato l’ambito di non applicazione dell’articolo 70, comma 2, del TUIR, includendo, in aggiunta agli immobili adibiti ad abitazione principale, anche gli immobili non locati. Ciò alla luce della sostanziale equiparazione dell’IVIE con l’imposta municipale propria (IMU) in Italia e in virtù del principio di sostituzione di tale ultima imposta rispetto all’IRPEF e delle relative addizionali dovute sui redditi fondiari per i beni non locati .....Pertanto, per ragioni di coerenza, anche l’esclusione dall’IRPEF dei predetti immobili soggetti all’IVIE decorre dall’anno 2012.”*

Naturalmente rimane fermo l’obbligo di compilazione del modulo RW.<sup>17</sup>



## **VERSAMENTO ACCERTAMENTO RIMBORSI (1/3)**

**Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per l'Irpef.**

Nel caso di immobili (compresi quelli oggetto di operazione di emersione) per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest'ultima provvede ad applicare e a versare l'imposta dovuta dal contribuente, previa fornitura della provvista da parte dello stesso, entro termine per il versamento dell'IVIE; a decorrere dal 2012, la società fiduciaria riporterà nel quadro SO del mod. 770/2013 ORDINARIO i versamenti complessivi dell'IVIE, i dati di ciascun contribuente nonché l'ammontare della relativa IVIE (il contribuente non è tenuto a compilare né la Sezione XVI del quadro RM del mod. UNICO né il quadro RW). La società fiduciaria deve indicare nel quadro SO anche i nominativi dei contribuenti per i quali non è stata applicata e versata l'imposta a causa del mancato ricevimento della relativa provvista.



## **VERSAMENTO ACCERTAMENTO RIMBORSI (2/3)**

Con l'approvazione della legge sulla stabilità per il 2013 l'applicazione delle imposte patrimoniali sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all'estero Ivie e Ivafe è posticipata al 2012, e di conseguenza i versamenti già effettuati nel corso di quest'anno relativi all'imposta dovuta per il 2011 possono essere portati a riduzione di quanto dovuto per il 2012.

La Legge di Stabilità chiarisce inoltre che l'Ivie si versa secondo le modalità previste per l'Irpef , quindi in acconto e a saldo. Il versamento per il 2011 dell'imposta, effettuato nel 2012, assumerà la natura di acconto dell'imposta dovuta per il 2012 (tali acconti non erano cmq dovuti ed obbligatori da parte di coloro che non avendo versato per il 2011 avranno invece imposte Ivie da versare per il 2012)



## **VERSAMENTO ACCERTAMENTO RIMBORSI (3/3)**

Si potrà, quindi, eventualmente integrare il versamento già effettuato per il 2011 al momento del pagamento del saldo dell'imposta dovuta per il 2012, entro il 16 giugno 2013.

La Risoluzione 27/2013 dell'Agenzia delle Entrate, ha ridenominato i codici tributo ed ha istituito ulteriori codici tributo per il versamento degli acconti, tramite modello F24

Come per l'Irpef è consentita la rateizzazione e l'acconto previsionale; gli acconto sono dovuti secondo le stesse disposizioni previste per l'Irpef.



## PROFILI DICHIARATIVI

L'imposta sul valore degli immobili esteri deve essere dichiarata nella sezione apposita del quadro RM del modello UNICO Persone Fisiche .

Per dichiarare il possesso degli immobili esteri e rispettare le obbligazioni tributarie connesse, compresa la detrazione dei crediti d'imposta per il pagamento di patrimoniali estere, si prospettano per i contribuenti adempimenti diversificati. Gli effetti in dichiarazione (reddituali, patrimoniali e di monitoraggio) derivanti dal possesso di un immobile all'estero da parte di una persona fisica possono interessare i quadri RL - CR – RM – RW del modello Unico:

In sostanza, in relazione allo stesso bene, il contribuente **POTREBBE** essere obbligato a una **triplice** dichiarazione nel modello UNICO (RL-RM-RW)



## **IVIE E MONITORAGGIO FISCALE - cenni**

Senza dubbio, l'intreccio tra IVIE e RW genera il “rischio” di autodenunciare eventuali (anche inconsapevoli) irregolarità passate relative agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Con l'introduzione dell'Ivie e dell'Ivafe, il quadro RW appare veramente troppo in conflitto con il principio in base al quale i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco (articolo 7 del Dl 70/2011).

Nella nuova legge europea per il 2013 sono inserite misure, necessarie ad adempiere agli obblighi comunitari. Questi interventi sono tutti finalizzati a rimediare a una serie di censure formulate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## CONSIDERAZIONI FINALI

Ancora oggi, pur con le correzioni effettuate per timore di contestazioni europee l'ivie sembra in contrasto con quelle convenzioni bilaterali con gli altri Stati contro le doppie imposizioni, che, coerentemente con il Modello OCSE, prevedono l'imposizione dei redditi immobiliari nello Stato in cui gli immobili sono situati; considerate pure le inevitabili difficoltà per il contribuente di individuare le imposte pagate all'estero per cui può essere riconosciuto un credito di imposta ai fini IVIE. Inoltre al di là dei confini europei, l'applicazione dell'imposta sugli immobili esteri a fronte di un prelievo probabilmente esiguo, impone ai contribuenti e ai consulenti una serie di adempimenti quanto meno farraginosi.

Possiamo concludere affermando che l'IVIE è un'imposta che, colpendo patrimoni localizzati all'estero, rischia di violare i principi di imposizione transnazionale e che, presenta, in alcuni casi, valori sproporzionati, disparità di trattamento e numerose difficoltà applicative, che originano dal tentativo di piegare alle tecniche impositive italiane, basi imponibili straniere variamente determinate, caricando i contribuenti di numerosi e complessi adempimenti.





## L'IVA FE

Sono soggette all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residente in Italia anche quelle che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione. Non si considerano, invece, detenute all'estero le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente).

Sono, inoltre, escluse dall'ambito di applicazione di tale disposizione le attività finanziarie detenute all'estero, ma che sono amministrate da intermediari finanziari italiani e le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Il comma 19 dell'articolo 19 del *decreto* precisa che l'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e al periodo di detenzione (giorni).





## AMBITO SOGGETTIVO

Attività finanziarie detenute all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.

Nel caso di interposizione o di intestazione formale a società ed altre entità giuridiche si rinvia a quanto specificato con riferimento all'imposta sugli immobili situati all'estero.

Rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all'estero in via continuativa (persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, nonché i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in zone di frontiera e in paesi limitrofi).

NB: per queste persone è previsto l'esonero dalla presentazione del quadro RW.

L'imposta si applica sulle seguenti attività finanziarie detenute all'estero:

1. partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti;
2. obbligazioni italiane o estere e i titoli simili,
3. titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all'estero,
4. titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR),
5. valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
6. contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
7. contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
8. metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
9. diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
10. ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera



## AMBITO OGGETTIVO - segue

*Stock option*: sono soggette all'imposta solo nel caso in cui siano cedibili.

### **Non sono soggette all'IVAFE:**

- le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero. Relativamente alle attività finanziarie oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o di custodia, amministrazione o gestione con soggetti intermediari residenti, l'IVAFE non è dovuta in quanto su tali attività viene applicata l'imposta di bollo (ai sensi dell'articolo 13, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. n. 642 del 1972), dal momento che le stesse non sono considerate come detenute all'estero.
- le attività finanziarie “scudate”, mediante rimpatrio fisico giuridico.
- le polizze stipulate con imprese di assicurazione estere operanti in Italia “in regime di libertà di prestazione di servizi” che risultano assoggettate all'imposta di bollo ex art. 13, comma 2-*ter*, Allegato A, Parte prima, DPR, n. 642/72



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## **BASE IMPONIBILE**

**1) Criterio generale:** valore di mercato

**2) Attività negoziate in mercati regolamentati :** valore di quotazione al 31/12 o al termine della detenzione o al giorno antecedente più prossimo

**3) Attività non negoziate in mercati regolamentati:** valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale.

Infine, nell'ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli



## **DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

**Dopo le modifiche introdotte con la Legge di stabilità per l'anno 2013 l'imposta sui libretti di deposito e conti correnti è determinata in misura fissa pari ad Euro 34,20 qualora la giacenza media complessiva non sia superiore ad Euro 5.000,00 (1)**

Tale importo fisso riguarda ora tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti in Italia e non è più limitata a quelli detenuti in Paesi dell'Unione europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni (Islanda e Norvegia).

**Su tutte le altre attività finanziarie detenute all'estero l'imposta è fissata nella misura dello 0,15% per l'anno 2013 ed i successivi e dello 0,10% per l'anno 2012.**

(1)Viene quindi equiparato il trattamento fiscale dei conti correnti e dei libretti di risparmio ai fini dell'IVAFE con quello previsto dall'imposta di bollo di cui all'art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72.



## ESEMPIO DI CALCOLO N. 1

Calcolo del limite di 5.000 euro in presenza di più conti correnti o libretti di risparmio tenuti presso lo stesso intermediario.

Il calcolo va effettuato:

- a) sommando il valore medio di giacenza di tutti i conti;
- b) considerando solo la quota di possesso e a nulla rilevando il periodo.

In particolare, in presenza di tre conti presso il medesimo intermediario:

- conto A: possesso 100% , periodo (365 giorni), valore medio 2000 euro;
- conto B: possesso 50%, periodo (365 giorni), valore medio 5000 euro (valore medio pro quota 2500);
- conto C: possesso 25%, periodo (100 giorni), valore medio 4000 euro, valore medio pro quota 1000).

Il valore medio di giacenza annua è pari a  $2000 + 2500 + 1000$ , ossia 5500 euro.

Il valore medio di giacenza complessivo è superiore a 5.000 euro, pertanto l'imposta è dovuta.



## ES 1 - COMPILAZIONE IN UNICO PF

Il contribuente, nel modello UNICO PF 2013, dovrà compilare tre distinti righi del quadro RM, sezione XV-B, calcolando per ogni rigo la relativa imposta in relazione al periodo e alla quota di possesso riportando:

- in colonna 1 il valore medio di giacenza annua, ovvero 5.500 euro (in tutti e 3 righi);
- in colonna 2 la quota di possesso (100 nel primo rigo del modulo 1), (50 nel secondo rigo del modulo 1), (25 nel primo rigo del modulo 2);
- in colonna 3 il periodo (365 nel primo rigo del modulo 1), (365 nel secondo rigo del modulo 1), (100 nel primo rigo del modulo 2);
- in colonna 4 l'imposta calcolata (34 nel primo rigo del modulo 1), (17 nel secondo rigo del modulo 1), (2 nel primo rigo del modulo 2);
- la colonna 7 deve essere barrata in tutti e tre i righi.

Dopo avere calcolato l'imposta dovuta per ogni rigo (col. 6 = col. 4 – col. 5), si dovrà riportare il totale imposta dovuta (sommando gli importi determinati nella col. 6 di tutti i righi compilati della sezione XV-B di entrambi i moduli) nel rigo RM35 col. 1





## ESEMPIO N. 2

### **unico c/c con due % di possesso in due periodi**

Si supponga che il contribuente detenga un conto corrente la cui giacenza sia stata stabilmente di 6.000 euro presso una banca estera e che il conto, fra il 1° gennaio e il maggio 2012 (per 124 giorni) sia stato intestato al 100% e dal 3 maggio al 31 dicembre (per 242 giorni) sia stato intestato al 50%. Il contribuente dovrà compilare un solo rigo indicando:

nella colonna 1 (valore attività finanziaria): 6.000;

nella colonna 2 (quota di possesso): 67% [pari a  $(100\% \times 124 \text{ giorni} + 50\% \times 242 \text{ giorni})$ ];

nella colonna 3 (periodo): 366 giorni;

nella colonna 4 (imposta calcolata):  $34,20 \times 67\% \times 366$ : 366, pari 23,91, importo arrotondato a 24 che, in assenza di credito d'imposta, costituisce anche l'importo di colonna 6.





## UTILIZZO CREDITI D'IMPOSTA

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento, nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie.

Qualora con il Paese nel quale è detenuta l'attività finanziaria sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore (*cfr Regno Unito*), **non** spetta alcun credito d'imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero. In tali casi, per queste ultime può essere chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## **VERSAMENTO – RIMBORSI ACCERTAMENTO ED OBBLIGHI DICHIARATIVI**

Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso **si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche**. Al fine di dichiarare il valore delle attività finanziarie detenute all'estero deve essere compilata l'apposita Sezione del quadro RM del modello UNICO PF. A tal fine deve essere indicato il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato in base all'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate .

Ai sensi dell'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non si esegue il versamento per il debito della singola imposta o addizionale risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l'importo di euro 12,00.

Il versamento dell'IVAFE deve essere effettuato utilizzando i codici tributo previsti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 27/2013.



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

## Dott. Andrea Vernier

- ✓ Il fenomeno della doppia imposizione
- ✓ Il modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni
- ✓ I Trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia



# Il fenomeno della doppia imposizione

✓ Doppia imposizione

**Giuridica:**

medesimo reddito tassato, due o più volte,  
in capo al medesimo soggetto

**Economica:**

medesimo reddito tassato, due o più volte,  
in capo a soggetti diversi



# Doppia imposizione giuridica internazionale

- ✓ Sovrapposizione della potestà impositiva di più Stati sul medesimo reddito:
  - Criteri di collegamento personale (residenza)
  - Criteri di collegamento economico (fonte del reddito)

**Stato della residenza**  
(tassazione su base mondiale)

vs

**Stato della fonte**  
(tassazione dei soli redditi  
prodotti nello Stato)



## Residenza fiscale

✓ **Persone fisiche** (art. 2 TUIR – art. 4 modello Ocse)

Maggior parte del periodo d'imposta:

- Iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente
- Domicilio nel territorio dello Stato
- Residenza nel territorio dello Stato ai sensi del Codice Civile
- Norma antielusiva (Paesi black list)

✓ **Persone giuridiche** (art. 73 TUIR – art. 4 modello Ocse)

Maggior parte del periodo d'imposta:

- Sede legale nel territorio dello Stato
- Sede dell'amministrazione nel territorio dello Stato
- Oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato
- Norma antielusiva (esterovestizione)



## Fonte del reddito (1/2)

✓ Individuazione dello Stato della fonte

- *Pay rule*: Paese di residenza del soggetto che eroga il reddito (i.e. dividendi, redditi lavoro dipendente)
- *Use rule*: Paese di sfruttamento del bene/diritto che produce il reddito (i.e. brevetti, marchi, immobili)
- Misto



## Fonte del reddito (2/2)

- ✓ Criteri impositivi dello Stato della fonte:
  - Individuazione tipologie di reddito (art. 23 TUIR)
  - Determinazione della base imponibile (art. 24 TUIR)
  
- ✓ Modalità impositive dello Stato della fonte
  - Illimitata: regime dichiarativo (i.e. stabile organizzazione, immobili)
  - Limitata: applicazione ritenute a titolo d'imposta (i.e. dividendi, interessi, royalties)





# Misure contro la doppia imposizione giuridica internazionale

## ✓ **Unilaterali:**

- Metodi principali
  - Credito per le imposte pagate all'estero (art. 165 TUIR)
  - Esenzione del reddito estero
- Metodi alternativi
  - Deduzione delle imposte pagate all'estero
  - Riduzione dell'imposta dovuta sul reddito estero

## ✓ **Convenzionali:**

- Esenzione (art. 23 A Modello Ocse)
- Credito d'imposta (art. 23 B Modello Ocse)

## ✓ **Comunitarie:**

- Esenzione per interessi e royalties (Dir. 2003/49/CE del 3/06/2003)



# Misure convenzionali contro la doppia imposizione giuridica internazionale

- ✓ Ipotesi di doppia imposizione disciplinate dal Modello OCSE
  - Entrambi gli Stati contraenti assoggettano la medesima persona a tassazione su base mondiale (art. 4 Modello Ocse – *tie-breaker rule*)
  - Una persona residente in uno Stato contraente produce reddito nell'altro Stato contraente ed entrambi gli Stati assoggettano a tassazione quel reddito (artt. 23 A e 23 B Modello Ocse)
  - Entrambi gli Stati contraenti assoggettano a tassazione il reddito prodotto da una persona residente in un terzo Stato (artt. 23 A e 23 B Modello Ocse)



## Residenza (art. 4 Modello Ocse)

- ✓ Si considera residente in uno Stato contraente ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi soggetta ad imposta in forza del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, di ogni altri criterio di natura analoga
- ✓ *Tie-breaker rule* (persone fisiche)
  - Casa di abitazione permanente
  - Centro degli interessi vitali
  - Dimora abituale
  - Nazionalità
  - Procedura amichevole
- ✓ *Tie-breaker rule* (persone giuridiche)
  - Sede delle direzione effettiva



## Esenzione (art. 23 A Modello Ocse)

- ✓ Lo Stato della residenza esenta il reddito già tassato nello Stato della fonte (tassazione esclusiva nello Stato della fonte)
  
- ✓ Tipologia di esenzione:
  - Esenzione piena:
    - lo Stato della residenza esenta da imposizione il reddito estero effettivamente assoggettato a imposizione nello Stato della fonte
  - Esenzione progressiva:
    - Lo Stato della residenza esenta da imposizione il reddito estero effettivamente assoggettato ad imposizione nello Stato della fonte ma detto reddito concorre comunque alla determinazione dell'aliquota d'imposta applicata dallo Stato della residenza



# Credito d'imposta (art. 23 B Modello Ocse) (1/2)

- ✓ Imposizione concorrente dello Stato della fonte e dello Stato della residenza
- ✓ Lo Stato della residenza riconosce un credito (calcolato in base alla propria normativa domestica) per le imposte pagate all'estero:
  - Pieno:
    - Credito pari alle imposte effettivamente pagate all'estero (problema di erosione della potestà impositiva nello Stato della residenza se l'imposizione nello Stato della fonte è superiore a quella dello Stato della residenza)
  - Ordinario:
    - Credito pari alle imposte effettivamente pagate all'estero nei limiti delle imposte dovute su tale reddito nello Stato della residenza (in base ai criteri impositivi domestici)



## Credito d'imposta (art. 23 B Modello Ocse) (2/2)

- ✓ Limitazioni al riconoscimento del credito ordinario:
  - *Overall limitation*: riconoscimento del credito nei limiti di tutte le imposte pagate all'estero
  - *Per country limitation*: riconoscimento del credito nei limiti delle imposte pagate in ciascuno Stato estero
  
- ✓ *Tax sparing credit*: riconoscimento del credito a prescindere dall'effettivo pagamento delle imposte nello Stato della fonte (Paesi in via di sviluppo)



# Misure contro la doppia imposizione economica internazionale

## ✓ Unilaterali:

- Esenzione (parziale):
  - Dividendi (artt. 89 e 47 TUIR)
  - Plusvalenze da cessione di partecipazioni (artt. 87 e 68 TUIR)

## ✓ Convenzionali:

- Plusvalenze (art. 13 Modello Ocse) – eccezioni con riguardo ad alcune tipologie di beni (i.e., immobili, beni di stabili organizzazioni, aerei e navi)

## ✓ Comunitarie:

- Dividendi (Dir. 90/435/CEE del 23/07/1990)



# Trattati contro le doppie imposizioni

- ✓ Funzione dei Trattati contro le doppie imposizioni:
  - Ripartizione della potestà impositiva tra lo Stato della fonte e lo Stato della residenza
  - Contrasto ai fenomeni di evasione fiscale internazionale
  - Scambio di informazioni e collaborazione
  
- ✓ Modello di convenzione Ocse vs Modello di convenzione UN





## Modello Ocse: struttura

- ✓ Capitolo I (artt. 1 e 2): soggetti e imposte coperti dal Trattato
- ✓ Capitolo II (artt. da 3 a 5): definizioni
- ✓ Capitolo III (artt. da 6 a 21): tassazione dei redditi
- ✓ Capitolo IV (art. 22): tassazione dei capitali
- ✓ Capitolo V (artt. 23 A e 23 B): eliminazione della doppia imposizione
- ✓ Capitolo VI (artt. da 24 a 29): disposizioni speciali
- ✓ Capitolo VII (artt. 30 e 31): disposizioni finali



## Modello Ocse: tassazione dei redditi (1/3)

- ✓ Definizione di stabile organizzazione (art. 5 Modello Ocse)
  - “Sede fissa d'affari” mediante la quale viene svolta l'attività
  - Cantiere quale stabile organizzazione
  - Stabile organizzazione personale
- ✓ Reddito d'impresa: (art. 7 Modello Ocse)
  - Tassazione nello Stato della fonte solo in presenza di stabile organizzazione
- ✓ Dividendi (art. 10 Modello Ocse):
  - Ripartizione del potere impositivo tra Stato di residenza e Stato della fonte
  - Ammontare max delle ritenute nello Stato della fonte
    - 5% : imprese consociate (partecipazione al capitale pari al 25%)
    - 15% : tutti gli altri casi



## Modello Ocse: tassazione dei redditi (2/3)

- ✓ Interessi (art. 11 Modello Ocse)
  - Ripartizione del potere impositivo tra Stato di residenza e Stato della fonte
  - Ammontare max delle ritenute nello Stato della fonte 10%
- ✓ Royalties (art. 12 Modello Ocse)
  - Potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza
  - I Trattati stipulati dall'Italia normalmente prevedono l'applicazione di ritenute (ridotte) nello Stato della fonte



## Modello Ocse: tassazione dei redditi (3/3)

- ✓ Plusvalenze (art. 13 Modello Ocse)
  - Potestà impositiva esclusiva nello Stato della residenza con le seguenti eccezioni:
    - Immobili /partecipazioni in società immobiliari
    - Beni di stabili organizzazioni
    - Aerei e navi
- ✓ Lavoro dipendente (art. 15 Modello Ocse)
  - Potestà impositiva concorrente dello Stato della residenza e dello Stato della fonte (regola generale)
  - Potestà impositiva esclusiva dello Stato della residenza in caso di distacco di personale all'estero per brevi periodi



## Trattati stipulati dall'Italia

- ✓ L'Italia utilizza prevalentemente il modello di convenzione Ocse pur con alcune eccezioni
- ✓ A gennaio 2013 erano in vigore circa 90 Trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia (fonte: Ministero delle Finanze):  
[http://www.finanze.it/export/finanze/Per\\_conoscere\\_il\\_fisco/fiscalita\\_Comunitaria\\_Internazionale/convenzioni\\_e\\_accordi/convenzioni\\_stipulate.htm](http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/fiscalita_Comunitaria_Internazionale/convenzioni_e_accordi/convenzioni_stipulate.htm)
- ✓ Ciascuna fattispecie impositiva deve essere risolta in base alle statuizioni dello specifico Trattato (da considerare il Protocollo)
- ✓ Modello e Commentario Ocse rappresentano una guida all'interpretazione (da considerare riserve proposte dall'Italia)



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

## Avv. Berardo Lanci

- ✓ Normativa interna: esclusione dall'imponibile per i soggetti IRES
- ✓ Normativa interna: credito d'imposta per le imposte pagate all'estero
- ✓ L'esclusione da IRAP del valore della produzione conseguito tramite una stabile organizzazione estera



# Normativa interna: l'esclusione dall'imponibile per i soggetti IRES (1/2)

- ✓ Dividendi (art. 89 Tuir)
  - ✓ Principio di cassa
  - ✓ Esclusione per il 95% dalla base imponibile, anche per i dividendi di fonte estera
  - ✓ Eccezioni
    - ✓ Tassati al 100% se dedotti nel paese del pagatore (“*anti-hybrid rule*”)
    - ✓ Dividendi provenienti da *black list* tassati al 100% anche se distribuiti da società interposta non *black list* salvo *ruling* CFC positivo basato su esimente b) (75% reddito CFC prodotto/tassato in paese a fiscalità ordinaria)



# Normativa interna: l'esclusione dall'imponibile per i soggetti IRES (2/2)

- ✓ Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (art. 87 Tuir)
  
- ✓ Plusvalenze da cessione di partecipazioni, anche in società non residenti, esenti al 95%
  - ✓ Requisiti
    - ✓  *Holding period* (12 mesi), immobilizzazioni finanziarie (primo bilancio), commercialità (3 anni), non *black list* (3 anni)
    - ✓ In caso di partecipazioni in società holding i requisiti della commercialità e della non *black list* devono riscontrarsi nelle società indirettamente partecipate che rappresentano la maggior parte del patrimonio della partecipante
  
- ✓ Eccezioni
  - ✓ Partecipazioni in *black list* salvo *ruling* CFC con esimente b) (75% reddito CFC prodotto/tassato in paese a fiscalità ordinaria) sin dall'inizio del periodo di possesso





# Normativa interna: credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (1 / 3)

- ✓ Credito d'imposta per le imposte effettivamente dovute pagate all'estero (art. 165 Tuir)
  - ✓ Formazione del reddito complessivo
  - ✓ Detrazione dell'imposta estera dall'imposta italiana *“fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”*
  - ✓ Imposte pagate all'estero a titolo definitivo su tali redditi
    - ✓ Stabile organizzazione / società controllate estere in caso di consolidato mondiale



## Normativa interna: credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (2/3)

- ✓ Redditi prodotti all'estero in relazione ai quali è riconosciuto credito d'imposta
  - ✓ Criterio di reciprocità con art. 23 Tuir
    - ✓ Luogo in cui è situato il bene
    - ✓ Luogo di esercizio dell'attività
    - ✓ Residenza di chi eroga il reddito
  
- ✓ Applicazione separata per ciascuno Stato estero (“*per Country limitation*”)



## Normativa interna: credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (3/3)

- ✓ Riportabilità del credito d'imposta
  - ✓ Reddito d'impresa / stabile organizzazione
  - ✓ *Carry-back* (8 esercizi)
  - ✓ *Carry-forward* (8 esercizi)
  
- ✓ Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata
  
- ✓ Credito d'imposta proporzionale alla quota di reddito assoggettata ad imposizione in Italia



# L'esclusione da IRAP del valore della produzione conseguito tramite una stabile organizzazione estera

- ✓ Scomputo dalla base imponibile della quota di valore attribuibile alle attività produttive svolte all'estero (art. 12(1) Dlgs. 446/1997)
- ✓ Stabile organizzazione all'estero di un soggetto residente